

Chiarimenti del governo: il decreto legge 112 nella scuola non ha applicazione immediata

Permessi, riforma a passo lento Ma Sacconi e Brunetta preparano la stretta sui requisiti

DI NICOLA MONDELLI

C'è allarme e preoccupazione tra il personale della scuola per le nuove norme in materia di fruizione dei permessi retribuiti introdotte dal comma 4 dell'articolo 71 del decreto legge n. 112/2008. Allarme e preoccupazione che, stando ai primi chiarimenti ministeriali, al momento appaiono ingiustificati sia perché non sussistono le condizioni per una loro applicazione immediata, sia soprattutto perché non coinvolgono la stragrande maggioranza delle tipologie di permessi retribuiti di cui il personale della scuola ha diritto di usufruire. Discorso diverso per le modifiche che, si veda *ItaliaOggi* di venerdì scorso, dovrebbero arrivare attraverso un emendamento del governo alla camera, previsto per la prossima settimana. Si tratta di una revisione a 360 gradi dell'intera materia, a cui stanno lavorando il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, in collaborazione con il responsabile della funzione pubblica, Renato Brunetta. Obiettivo: stretta sui requisiti per la fruizione.

In attesa di vedere come interverrà nuovamente il legislatore, gli unici permessi ad essere coinvolti dal decreto legge 112 sono o quelli per l'assistenza agli handicappati e quelli di permesso per motivi personali o familiari.

Su cui ci sono i lumi forniti dalla circolare n. 8 del 5 settembre del dipartimento della funzione pubblica. (pubblicata da IO sabato scorso)

I termini e le modalità di fruizione delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, dice la nota, vanno definiti in sede di contrattazione collettiva con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. La circolare n. 8, chiarisce, in particolare, gli effetti nelle nuove norme per quanto attiene ai permessi previsti in favore delle personale con handicap in situazioni di gravità e per le persone che le assistono, a quelli per donazione di sangue e midollo osseo e a quelli fruibili per documentati motivi personali e familiari, previsti rispettivamente dai commi 3 e 6 dell'articolo 33 della legge 104/92, dalla legge 584/1967 e, per quanto riguarda il personale della scuola, dall'articolo 15,

comma 2 del contratto 29 novembre 2007.

Handicap

L'articolo 33, comma 6, della legge 104/92 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 (due ore al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese) e di cui al comma 3 (tre giorni al mese a prescindere dall'orario di servizio della giornata). Le due modalità di fruizione sono alternative e pertanto, in base alla norma non possono essere fruiti alternativamente. Il trattamento giuridico di queste agevolazione non è stato innovato dal decreto 112. Anche se i contratti dovessero prevedere la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui al comma 3, i portatori di handicap potranno, nel corso del mese, continuare a fruire alternativamente di una delle tre modalità.

Anche i tre giorni di permesso mensili previsti dall'articolo 33, comma 3 della legge 104/92, in quanto disciplinati direttamente dalla legge, è questa che dovrà fissare un eventuale monte ore da applicare nel caso in cui i contratti stabiliscano la fruibilità di tali



permessi anche in maniera frazionata, lasciando tuttavia libertà di scelta al lavoratore che assiste l'handicappato.

Motivi familiari

Per motivi familiari e personali di cui all'articolo 15, comma 2 del contratto, potranno essere fruiti in applicazione delle nuove norme solo se il contratto ne consente la facoltà.



Maurizio Sacconi

Donatori

Poiché il decreto legge 112/2008 non ha espressamente abrogato o modificato le norme di legge che danno diritto al lavoratore di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui si effettuano le donazioni, la circolare n. 8 sospende l'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 71 del predetto decreto: Il dipartimento della funzione pubblica, si legge sempre nella circolare, intende promuovere iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione.